

DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2017
468/2017/R/EEL

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO TRA TERNA S.P.A. E PIEMONTE SAVOIA S.R.L. PER LA GESTIONE COMMERCIALE DELL'INTERCONNECTOR PIEMONTE SAVOIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 giugno 2017

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 72/2009);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 40/2013/R/eel del 31 gennaio 2013;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 228/2016/R/EEL del 12 maggio 2016 (di seguito: deliberazione 228/2016/R/eel);
- il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 290/ML/6/2016 del 20 luglio 2016 (di seguito: decreto 290/ML/6/2016);
- la decisione della Commissione Europea del 9 dicembre 2016 – “*Commission decision on the exemption of Piemonte Savoia S.r.l. (Italy) under Article 17 of*

Regulation (EC) No. 714/2009 for an electricity interconnector between Italy and France” (di seguito: decisione 9 dicembre 2016);

- il testo dell’accordo per la gestione commerciale dell’*interconnector* Piemonte Savoia inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all’Autorità in data 16 giugno 2017, protocollo Autorità 21369 del 20 giugno 2017 (di seguito: lettera 16 giugno 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 228/2016/R/eel l’Autorità ha dato, in accordo con l’Autorità di regolazione francese, parere favorevole al rilascio di un’esonazione di durata decennale dalle disposizioni dell’articolo 16, comma 6, del Regolamento 714/2009 e dell’articolo 9 della Direttiva 72/2009 per una sezione, di capacità pari a 350 MW, del più ampio progetto di interconnessione Piossasco-Grand’Ile, tra Italia e Francia, di complessivi 1200 MW (di seguito: *interconnector*);
- il parere favorevole di cui al precedente alinea era condizionato al soddisfacimento di alcune prescrizioni tra cui la predisposizione da parte di Terna e del titolare dell’esonazione di un contratto per la gestione delle rendite derivanti dall’allocazione della capacità di trasporto resa disponibile dall’*interconnector* (di seguito: contratto commerciale);
- la medesima deliberazione 228/2016/R/eel prevede che il testo del contratto di cui al precedente alinea sia sottoposto all’Autorità per approvazione;
- con il decreto direttoriale 290/ML/6/2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso alla società Piemonte Savoia S.r.l. l’esonazione di cui sopra nei termini previsti dall’Autorità nella deliberazione 228/2016/R/eel;
- la Commissione Europea, con la decisione 9 dicembre 2016, ha approvato la concessione dell’esonazione di cui ai precedenti alinea, senza richiedere modifiche alle disposizioni di cui alla deliberazione 228/2016/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la lettera 16 giugno 2017 Terna ha inviato all’Autorità lo schema del contratto commerciale redatto per disciplinare le modalità di attribuzione al soggetto titolare dell’esonazione della quota di ricavi spettante dalla vendita dei diritti di capacità di trasporto tra Italia e Francia;
- il contratto di cui al precedente alinea prevede in particolare:
 - le modalità di determinazione dei ricavi complessivi per la vendita dei diritti di capacità di trasporto sui diversi orizzonti temporali per la frontiera Italia-Francia e le modalità di determinazione della quota attribuibile all’*interconnector*;
 - le modalità di determinazione della quota di capacità di trasporto resa disponibile dall’*interconnector* nelle diverse possibili configurazioni di esercizio;

- le modalità di attribuzione dei costi relativi al rilascio dei diritti di trasporto da parte degli assegnatari e dell'applicazione della clausola del cd. principio di *Use it or sell it*.

RITENUTO CHE:

- il testo del contratto commerciale di cui alla lettera 16 giugno 2017 determini in modo appropriato la quota di capacità di trasporto tra Italia e Francia effettivamente resa disponibile dall'*interconnector* per le allocazioni sui diversi orizzonti temporali e consenta pertanto una corretta determinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto spettanti al titolare dell'esenzione;
- anche ai fini del finanziamento delle opere in questione, sia opportuno approvare l'accordo commerciale predisposto da Terna e dal titolare dell'esenzione con sufficiente anticipo rispetto alla data di entrata in esercizio dell'*interconnector* per fornire sin d'ora certezza in merito alle modalità di determinazione e attribuzione delle future rendite derivanti dalla allocazione della relativa capacità di trasporto

DELIBERA

1. di approvare lo schema di contratto commerciale predisposto da Terna e da Piemonte Savoia S.r.l. ai sensi della deliberazione 228/2016/R/eel;
2. di inviare il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna S.p.a., alla società Interconnector Italia S.c.p.a. e all'Autorità di regolazione francese - *Commission de régulation de l'énergie*;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni